

rendere necessario per la sua manipolazione al fine di preparare le semine, lavorazioni del terreno più intensive con conseguenti effetti negativi sulla struttura del suolo e con incremento di consumi energetici legati all'uso di macchine azionate dalla presa di potenza delle trattrici ed ad un numero maggiore di passaggi. La messa a coltura dopo i 60 giorni consente, invece, di limitarsi all'uso di macchine trainate, per la lavorazione dei terreni, non collegate alla presa di potenza, che garantiscono un minore impatto sulla struttura dei suoli.

Per quanto concerne la collocazione del periodo, alle nostre latitudini e nelle attuali condizioni di cambiamento climatico, il periodo ottimale si colloca nei mesi di dicembre e gennaio, poiché il prolungamento delle condizioni siccitose fino ad ottobre, sposta in avanti il periodo delle lavorazioni e delle nuove semine, rendendo possibile la buona conduzione delle coltivazioni autunno vernine e la crescita della vegetazione spontanea o seminata a perdere che precede le coltivazioni primaverili. La presenza di vegetazione spontanea ma soprattutto le condizioni strutturali dei terreni più grossolane, conseguenti alla sospensione delle lavorazioni, determinano anche il vantaggio di una minore erodibilità delle terre per azione delle piogge. L'erodibilità dei suoli, può essere determinante per contenere l'erosione dei suoli all'interno dei limiti fisiologici.

Le autorità italiane monitoreranno l'applicazione della eccezione per le serre, tunnel, agrotessili, tensostrutture e tettoie al fine di garantire che rimanga limitata.

Si sottolinea che la configurazione data agli obblighi delle BCAA 3, 5, 6 e 7 consente un'azione sinergica. La BCAA 3, infatti, sebbene sia principalmente finalizzata al contrasto dei cambiamenti climatici, consente, mediante il divieto di bruciatura delle stoppie, di perseguire al tempo stesso gli obiettivi della BCAA 6, realizzando la copertura minima tramite il mantenimento in campo delle stoppie nel periodo estivo. La BCAA 6, pur essendo finalizzata alla protezione e all'incremento della stock di carbonio del suolo, mediante la copertura minima esercita anche una funzione anti-erosiva, che è il principale obiettivo della BCAA 5. L'osservanza della BCAA 7 realizzata attraverso la coltivazione della coltura secondaria, portata a fine ciclo, assicura una copertura minima continua del terreno, perseguendo al contempo i propri obiettivi principali che mirano ad evitare la specializzazione di fitofagi e patogeni, l'impoverimento in nutrienti e a favorire l'azione della microfauna e microflora telluriche.

3.10.3.3 BCAA 7: Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture subacquee

3.10.3.3.1 Sintesi della pratica in azienda per la rotazione delle colture

Al fine di salvaguardare il potenziale produttivo del suolo, che deriva dalla sua struttura fisica, fertilità chimica e attività biologica, ottenendo un beneficio in termini di produttività della coltura, grazie anche al contrasto ai parassiti e malattie specializzati, i beneficiari hanno l'obbligo di adottare una tra le seguenti pratiche:

1 - effettuare una rotazione che consista in un cambio di coltura almeno a livello di parcella (eccetto nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni lasciati a riposo).

Tale cambio di coltura è inteso come cambio di genere botanico e, pertanto, non ammette la monosuccessione dei seguenti cereali (frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, farro), in quanto del medesimo genere botanico.

Ai fini del rispetto della presente norma, sono ammesse, invece, le colture secondarie, purché adeguatamente gestite, cioè portate a completamento del ciclo produttivo e che coprono una parte significativa del periodo tra due coltivazioni principali. Questo si concretizza nella scelta di colture secondarie caratterizzate da un ciclo produttivo di durata adeguata, anche breve, che in ogni caso assicuri la permanenza in campo della coltura secondaria per almeno 90 giorni.

La norma si applica a livello nazionale su tutte le superfici a seminativo, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (a) del regolamento (UE) 2021/2115, in pieno campo e senza protezioni (serre, tunnel, agrotessili, tensostrutture e tettoie).

Per quanto riguarda le parcelle a seminativo, condotte in regime di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e delle caratteristiche del terreno, secondo quanto stabilito dalle Regioni e Province autonome, è ammessa la coltivazione della stessa coltura sulla medesima parcella per due anni consecutivi

(per es. grano duro) a condizione che la parcella sia inserita in una rotazione almeno triennale e che una quota pari ad almeno il 35% della superficie delle parcelle dell'azienda sia destinata ogni anno ad un cambio di coltura principale.

Per quanto riguarda le parcelle a seminativo ricadenti nelle zone montane, come classificate ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, sulle quali le colture sono praticate con modalità estensive, con poca possibilità di diversificazione colturale entro l'anno data l'esiguità delle superfici ed una durata breve delle condizioni climatiche per coltivare tale da non consentire successioni colturali complesse, una data coltura può essere ripetuta per tre anni consecutivi se è garantita almeno una delle seguenti condizioni:

1.

- che il terreno sia coperto da colture secondarie (colture di copertura intercalate alla coltura principale, colture sotto-chioma, colture intercalari invernali) ogni anno, dopo il raccolto della coltura e fino alla semina dell'anno successivo;
- oppure ogni anno, l'agricoltore deve garantire un cambio di coltura su almeno il 35% della superficie dei suoi seminativi. Le colture secondarie o intermedie possono essere utilizzate per soddisfare la quota minima di rotazione annuale. Dopo 3 anni, tutte le parcelle di seminativi devono essere state sottoposte a rotazione della coltura principale.

2 - prevedere una diversificazione colturale, nel periodo compreso tra il 9 aprile e il 30 giugno, nel rispetto dei seguenti requisiti minimi:

a. se la superficie aziendale a seminativo è superiore a 10 ettari fino a 30 ettari, la diversificazione consiste nella coltivazione di almeno due colture diverse sui seminativi. La coltura principale non supera il 75 % di detti seminativi;

b. se la superficie aziendale a seminativo è superiore a 30 ettari, la diversificazione consiste nella coltivazione di almeno tre colture diverse sui seminativi. La coltura principale non occupa più del 75 % e le due colture principali non occupano insieme più del 95 % di tali seminativi

Si precisa che per “diversificazione colturale” si intende:

1. colture appartenenti a generi botanici differenti;
2. colture appartenenti ad una specie diversa nel caso di brassicacee, solanacee e cucurbitacee;
3. terreni lasciati a riposo;
4. erba o altre foraggere.

La coltura invernale e la coltura primaverile sono considerate distinte anche se appartenenti allo stesso genere. Il genere *Triticum spelta* è considerato una coltura distinta da quelle appartenenti allo stesso genere.

3.10.3.3.2 Sintesi della pratica in azienda per la diversificazione delle colture

Come descritta nel paragrafo 3.10.3.3.1

3.10.3.3.3 Ambito di applicazione territoriale

La norma si applica a livello nazionale, come detto, su tutte le superfici a seminativo, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 (a) del regolamento (UE) 2021/2115.

Sono esenti da qualsiasi obbligo le aziende con:

- colture sommerse.

Le superfici certificate a norma del regolamento (UE) n. 848/2018 e quelle condotte secondo i disciplinari della Produzione Integrata ed i cui beneficiari aderiscono al Sistema di Qualità Nazionale della Produzione Integrata (SQNPI), sono considerate conformi (*ipso facto*) rispetto agli obblighi della presente norma;

Inoltre, ai sensi dell'allegato III, nota in calce 2, primo comma, lettera b), ad integrazione di quanto riportato al "3.10.3.3.4 Tipo di agricoltori interessati", sono esenti le aziende la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, come detto appunto al 3.10.3.3.4, a cui si aggiunge l'espressione: "utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o

sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi".

3.10.3.3.4 Tipo di agricoltori interessati

Tutti gli agricoltori che dispongono di seminativi (nessuna esenzione)

Esenzioni applicabili

Con una superficie di seminativi fino a 10 ettari (allegato III, nota in calce 5, primo comma, lettera c))

La cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente (allegato III, nota in calce 5, primo comma, lettera b))

I cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, sono utilizzati per terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi (allegato III, nota in calce 5, primo comma, lettera a))

3.10.3.3.5 Spiegazione del contributo al raggiungimento dell'obiettivo principale della norma BCAA (in particolare se lo Stato membro ha scelto la diversificazione delle colture)

In linea con l'obiettivo indicato dalla Commissione, che è quello di preservare il potenziale del suolo, la norma stabilisce che i beneficiari attuino una rotazione colturale che implichi il cambio di coltura praticata su ciascuna parcella.

Tale pratica limita l'impoverimento dei nutrienti presenti nel suolo e la diffusione di agenti patogeni.

Il potenziale del suolo deriva da diversi fattori, principalmente la struttura fisica del suolo, la fertilità del suolo, la materia organica e la microflora del suolo, il contenuto chimico del suolo, comprese le sostanze inquinanti (fertilizzanti in eccesso o residui di pesticidi, ecc.) ma anche i parassiti e le malattie del suolo.

La rotazione è benefica per tutti questi fattori e può anche fornire una vasta gamma di benefici, come la riduzione dell'erosione del suolo, la riduzione dell'inquinamento dell'acqua (per esempio rompendo il ciclo biologico dei parassiti/malattie e riducendo la necessità di pesticidi), un maggiore sequestro del carbonio nel suolo e una maggiore biodiversità biologica. La rotazione delle colture è anche benefica per la produttività delle colture.

Dal 1° gennaio 2024, in allineamento a quanto disposto dal paragrafo 2 dell'Allegato al regolamento (UE) 2024/1468, è possibile ottemperare alla norma anche attraverso la diversificazione colturale, anch'essa pratica con elevate potenzialità di migliorare la biodiversità agricola e sostenere i processi ecologici necessari per fornire prodotti agricoli in modo sostenibile. Tale pratica, in aggiunta, risponde pienamente all'obiettivo di attenuare i rischi e potenziare la resilienza nei confronti di cambiamenti ambientali poiché diversifica i flussi di reddito, ripristina la biodiversità e la qualità del suolo e protegge le colture dagli effetti dei cambiamenti climatici.

3.10.4 Tema principale: biodiversità e paesaggio (protezione e qualità)

3.10.4.1 BCAA 8: Percentuale minima del seminativo destinata a superfici o elementi non produttivi, e sull'intera superficie agricola mantenimento di elementi caratteristici del paesaggio e divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli

3.10.4.1.1 Sintesi della pratica in azienda

Norma della quota minima:

Almeno il 4 % dei seminativi a livello di azienda agricola destinati a superfici ed elementi non produttivi, compresi i terreni lasciati a riposo.

Almeno il 3 % dei seminativi a livello di azienda agricola destinati a superfici ed elementi non produttivi, compresi i terreni lasciati a riposo quando l'agricoltore si impegna a destinare almeno il 7 % dei seminativi a superfici ed elementi non produttivi, compresi i terreni lasciati a riposo, nell'ambito di un regime ecologico rafforzato a norma dell'articolo 31, paragrafo 5 bis.

Almeno il 7 % dei seminativi a livello di azienda agricola destinati a superfici ed elementi non produttivi, compresi i terreni lasciati a riposo, nonché a colture intercalari e colture azotofissatrici, coltivate senza l'uso di prodotti fitosanitari, di cui il 3 % è costituito da superfici ed elementi non